

Direttiva 79/409/CEE "Conservazione degli uccelli selvatici"

Si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri

Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative



Direttiva 79/409/CEE "Conservazione degli uccelli selvatici"

Gli Stati membri devono preservare, mantenere e ripristinare per tutte le specie una varietà e una superficie sufficienti di biotopi e habitat attraverso:

- l'istituzione di zone di protezione;
- il mantenimento e la sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione;
- il ripristino dei biotopi distrutti;
- la creazione di biotopi.

Direttiva 79/409/CEE "Conservazione degli uccelli selvatici"

La Direttiva impone la designazione come *Zone di Protezione Speciale (ZPS)* dei territori più idonei, in numero e in superficie, alla conservazione delle specie riportate nell'Allegato I e delle specie migratrici non menzionate nel suddetto Allegato, che ritornano regolarmente.

Nell'**Allegato I** sono riportate **194 specie e sottospecie** che nella loro area di distribuzione sono minacciate di sparizione, possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat, sono considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata, richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

Direttiva 79/409/CEE "Conservazione degli uccelli selvatici"

La Direttiva “Uccelli” stabilisce un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli, comprendente in particolare il divieto:

- di ucciderle o catturarle deliberatamente; la Direttiva autorizza tuttavia la caccia di talune specie a condizione che i metodi di caccia utilizzati rispettino taluni principi (saggia ed equa utilizzazione, divieto di caccia durante il periodo della migrazione o della riproduzione, divieto di metodi di cattura o di uccisione in massa o non selettiva);
- di distruggere, danneggiare o asportare i loro nidi e le loro uova;
- di disturbarle deliberatamente;
- di detenerle.

Direttiva 79/409/CEE "Conservazione degli uccelli selvatici"

Salvo eccezioni, in particolare per quanto concerne talune specie che possono essere cacciate, non sono autorizzati la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita, nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, o di qualsiasi parte o prodotto ottenuto da essi.

Gli Stati membri possono, a certe condizioni, derogare alle disposizioni di protezione previste dalla Direttiva.

La Commissione vigila affinché le conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con la Direttiva.

Gli Stati membri devono, infine, incoraggiare le ricerche e i lavori a favore della protezione delle specie riportate dalla Direttiva.

Direttiva 79/409/CEE "Conservazione degli uccelli selvatici"

Art. 1	Obiettivi ed ambito di applicazione della Direttiva
Art. 2, 3	Obblighi degli Stati membri per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli
Art. 4	Obblighi degli Stati membri per la conservazione delle specie di interesse comunitario (riportate nell'Allegato I della Direttiva) e delle specie migratrici; designazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS); gli obblighi riportati nel paragrafo 4 sono stati sostituiti dagli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafi 2, 3, 4, della Direttiva "Habitat"
Art. 5, 6, 7, 8, 9	Disposizioni e relative deroghe per la protezione delle specie, per la caccia e i metodi di cattura, per il commercio e il trasporto
Art. 10	Promozione delle attività di ricerca per la protezione e trasmissione di informazioni alla Commissione per ricerche e protezione
Art. 11	Vigilanza degli Stati membri affinché l'introduzione di specie esotiche non pregiudichi flora e fauna locali
Art. 12	Redazione periodica di relazioni sull'applicazione della Direttiva
Art. 13	Divieto di deterioramento della situazione di conservazione delle specie con l'applicazione della Direttiva
Art. 14	Possibilità da parte degli Stati membri di adottare misure di protezione più rigorose
Art. 15	Procedure per la modifica e l'aggiornamento degli Allegati I e V e delle indicazioni relative all'art. 6
Art. 16, 17	Costituzione e funzioni del Comitato ORNIS
Art. 18, 19	Disposizioni per l'applicazione della Direttiva da parte degli Stati membri
Allegato I	Elenco di 194 specie e sottospecie per le quali gli Stati membri devono adottare misure di protezione rigorosa
Allegato II.1	Elenco di 24 specie e sottospecie di uccelli cacciabili
Allegato II.2	Elenco di 78 specie di uccelli cacciabili in determinati Stati membri
Allegato III.1	Elenco di 7 specie e sottospecie di uccelli escluse dal divieto di commercio
Allegato III.2	Elenco di 26 specie e sottospecie di uccelli con limitazione delle possibilità di commercio
Allegato IV	Metodi, impianti e mezzi di caccia, cattura e uccisione vietati
Allegato V	Argomenti oggetto di attenzione particolare per ricerche e lavori da parte degli Stati membri

Direttiva 79/409/CEE "Conservazione degli uccelli selvatici"

Criteria per l'identificazione delle IBA

Criteria di importanza a livello mondiale

A1 - Il sito ospita regolarmente un numero significativo di individui di una specie globalmente minacciata (SPEC 1- specie globalmente minacciata con popolazione concentrata in Europa).

A2 - Il sito ospita regolarmente taxa endemici, incluse sottospecie presenti in Allegato I della Direttiva "Uccelli".

A3 - Il sito ospita regolarmente una popolazione significativa di specie la cui distribuzione è interamente o largamente limitata ad un bioma (es. mediterraneo o alpino).

A4 I - Il sito ospita regolarmente più del 1% della popolazione paleartico-occidentale di una specie gregaria di un uccello acquatico.

A4 II - Il sito ospita regolarmente più del 1% della popolazione mondiale di una specie di uccello marino o terrestre.

A4 III - Il sito ospita regolarmente più di 20.000 uccelli acquatici o 10.000 coppie di una o più specie di uccelli marini.

A4 IV - Nel sito passano regolarmente più di 20.000 grandi migratori (rapaci, cicogne e gru).

Criteria di importanza a livello biogeografico

B1 I - Il sito ospita regolarmente più del 1% della popolazione di una particolare rotta migratoria o di una popolazione distinta di una specie gregaria di un uccello acquatico.

B1 II - Il sito ospita regolarmente più del 1% di una distinta popolazione di una specie di uccelli marini.

B1 III - Il sito ospita regolarmente più del 1% della popolazione di una particolare rotta migratoria o di una popolazione distinta di una specie gregaria di uccello terrestre.

B1 IV - Nel sito passano regolarmente più di 3.000 rapaci o 5.000 cicogne.

B2 - Il sito è di particolare importanza per specie SPEC 2 (specie con status di conservazione sfavorevole e popolazione concentrata in Europa) e SPEC 3 (specie con status di conservazione sfavorevole e popolazione non concentrata in Europa).

B3 - Il sito è di straordinaria importanza per specie SPEC 4 (specie con status di conservazione favorevole e popolazione concentrata in Europa).

Criteria di importanza a livello dell'Unione Europea

C1 - Il sito ospita regolarmente un numero significativo di individui di una specie globalmente minacciata.

C2 - Il sito ospita regolarmente almeno l'1% di una "flyway" o del totale della popolazione della UE di una specie gregaria inclusa in Allegato 1 della Direttiva "Uccelli".

C3 - Il sito ospita regolarmente almeno l'1% di una "flyway" di una specie gregaria non inclusa in Allegato 1 della Direttiva "Uccelli".

C4 - Il sito ospita regolarmente almeno 20.000 uccelli acquatici migratori o almeno 10.000 coppie di uccelli marini migratori.

C5 - Nel sito passano regolarmente più di 5.000 cicogne o 3.000 rapaci.

C6 - Il sito è uno dei 5 più importanti nella sua regione amministrativa per una specie o sottospecie inclusa in Allegato 1 della Direttiva "Uccelli".

C7 - Il sito è già designato come ZPS o comunque meritevole di designazione su basi ornitologiche.